



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 386

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 aprile 2015

I N D I C E

Commissioni congiunte

7^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Uffici di Presidenza (*)

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria Pag. 5

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 10

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 13

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63) » 19

11^a - Lavoro:

Plenaria » 20

12^a - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135) » 23

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 24

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Sottocommissione per i pareri (fase discendente) » 27

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) » 27

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 7^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera) (congiunte) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 386° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 aprile 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	28
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	29
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	35

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>		38
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	40

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	»	44
---------------------------	---	----

Per la semplificazione:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	46
--	---	----

BILANCIO (5^a)

Giovedì 9 aprile 2015

Plenaria**379^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1791-A) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI informa che non sono pervenute proposte emendative al disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo, proposto dal RELATORE.

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse stanziata dall'articolato.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle somme indicate presso il fondo speciale di parte corrente, relativamente all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Indica, tuttavia, in relazione all'assenza di una specifica finalizzazione all'interno di tale accantonamento, la preferenza per una copertura a carico di un'autorizzazione di spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il PRESIDENTE prende atto dei chiarimenti forniti, sottolineando comunque che, stante la disponibilità delle risorse, la Commissione dovrà limitarsi ad un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO si dichiara in grado di fornire alcuni riscontri ai rilievi sollevati nel corso della seduta di ieri dal relatore, riservandosi di produrre nel prosieguo documentazione elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato. In primo luogo, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), ritiene, in effetti, foriere di nuovi oneri le parole «nonché la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base» tra le attività di competenza dell'amministrazione.

Il PRESIDENTE conviene con la preoccupazione espressa, e ritiene dunque che quantomeno le parole «per tutti i cittadini» debbano essere espunte, a garanzia dell'invarianza finanziaria del testo.

Il vice ministro MORANDO richiama, poi, l'articolo 1, comma 1, lettera l), ritenendo che la previsione di un responsabile dotato di specifiche competenze alle dirette dipendenze dell'autorità politica, allo stato non contemplato, produca maggiori oneri.

Il senatore SANTINI (PD) prende atto e conviene sulla circostanza che la indicazione di una nuova funzione dirigenziale rappresenti un costo aggiuntivo, tuttavia chiede se sia possibile realizzare lo scopo, che pare meritevole, tramite l'utilizzo di personale già in servizio.

Il PRESIDENTE considera l'opzione in astratto possibile, ma di competenza della commissione di merito, ovvero dell'Assemblea.

Il rappresentante del GOVERNO, premesso di non avere osservazioni a proposito dell'articolo 7, richiama, invece, l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), punto 1, con il quale si includono i dirigenti delle Camere di commercio nel ruolo unico statale. L'opzione appare incoerente con l'attuale cornice contrattuale, che fa riferimento all'inquadramento previsto per il settore delle regioni e degli enti locali. Per avere, quindi, certezza dell'invarianza di oneri, appare necessario mantenere il personale in questione nel medesimo comparto. Esprime, poi, un avviso contrario sul successivo punto 4), poiché il sistema di reclutamento e gestione dei dirigenti apicali ivi individuato non garantisce l'invarianza finanziaria. Quanto, invece, alla lettera *g*), ritiene che le proroghe di incarico ivi previste non presentino criticità finanziarie, essendo previste solo per un tempo limitato. Invita, poi, alla soppressione delle parole «superamento degli automatismi nel percorso di carriera», che risultano ambigue dal momento che la figura del dirigente contrattualizzato non beneficia di progressioni automatiche. Esclude, invece, rischi di scopertura in relazione all'articolo 10, comma 4, lettera *a*). Diversamente, l'articolo 12, lettera *p*), appare comportare nuovi oneri e deve, pertanto, essere espunta. Esclude, poi, l'insorgenza di maggiori oneri in relazione alle lettere segnalate all'articolo 14. Conclude sull'articolo 15, condividendo l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al comma 1, nonché un parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari al comma 2. Aggiunge un invito a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera *f*), che nell'attuale testo non garantisce la neutralità finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà non appena terminati i predetti lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,10.

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma della possibilità di

svolgere, ad invarianza di oneri, le nuove funzioni di polizia postale previste dall'articolo 2.

Fa altresì presente che occorre, del pari, conferma della possibilità per il Ministero dell'Interno di adempiere alle funzioni conseguenti all'articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*. Segnala inoltre la necessità di indicazioni circa la sufficienza dei fondi utilizzati dall'articolo 5, commi 1 e 2, relativi al Fondo per le politiche di asilo e ai Fondi da ripartire. Ivi si prevede anche una riduzione significativa delle spese rimodulabili del Ministero della Difesa: va chiarito se i tagli in questione, cui si aggiunge quello disposto dal successivo comma 3-*quinqies*, siano sostenibili per l'attività d'istituto. Analogamente va accertato che gli esborsi per la sicurezza, che il comma 3 prefigura a carico della Società Expo 2015, non sono in grado di causare squilibri patrimoniali tali da rendere necessari interventi a carico della finanza pubblica.

Fa presente che occorrono chiarimenti anche a proposito dell'articolo 8, con il quale si prevede la possibilità di estendere la qualifica di «agente di pubblica sicurezza», per comprendere se ciò possa portare ad un maggior esborso a seguito dell'erogazione della corrispondente indennità. Osserva che serve conferma che l'estensione delle competenze della Direzione nazionale antimafia alle fattispecie terroristiche, di cui all'articolo 10, può avvenire senza necessità di maggiori risorse.

Rispetto all'articolo 18, segnala che risulta necessaria una conferma riguardo l'inserimento al comma 4, in prima lettura, di un finanziamento per la promozione della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con particolare riguardo alla sufficienza delle risorse rimanenti per le restanti finalità previste dalla stessa disposizione. Al successivo articolo 20 rileva che occorre conferma della congruità delle disponibilità di cui alle lettere *d*) ed *f*) del comma 6. Per ulteriori approfondimenti fa rinvio alla Nota di lettura n. 82 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE informa che è giunta comunicazione da parte del Governo che la relazione tecnica aggiornata è attualmente in via di completamento. Assicura, dunque, che sarà trasmessa per via telematica a tutti i componenti la Commissione appena possibile.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 9 aprile 2015

Plenaria

138^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) MANCONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

(Doc. XXII, n. 14) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

(Doc. XXII, n. 18) Sara PAGLINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 marzo.

Il PRESIDENTE fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo unificato – adottato nella seduta del 24 marzo scorso e pubblicato in allegato al resoconto della stessa – è scaduto, precisando che è pervenuto il solo emendamento Coord.1, a firma del relatore Filippi.

Il relatore FILIPPI (PD), dopo aver preliminarmente espresso apprezzamento per il proficuo lavoro istruttorio effettuato dal Comitato ristretto, che ha portato all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso, illustra l'emendamento Coord.1 (pubblicato in allegato al resoconto), evidenziando che lo stesso non apporta alcuna modifica sostanziale al predetto testo unificato, limitandosi esclusivamente a prospettare interventi di coordinamento formale. Raccomanda quindi l'accoglimento dello stesso.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta emendativa Coord.1, che viene approvata dalla Commissione.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i documenti in titolo, completo delle modifiche accolte nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione alla relazione orale, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 8,50.

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
Doc. XXII, n. 17, Doc. XXII, n. 14, Doc. XXII, n. 18**

Coord.1

FILIPPI, *relatore*

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, comma 1, alinea, sostituire le parole: «della nave» con le seguenti: «del traghetto»;*

b) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del Moby Prince» con le seguenti: «del traghetto»;*

c) *all'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «Moby Prince»;*

d) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «del Moby Prince» con le seguenti: «del traghetto»;*

e) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «Agip Abruzzo» con le seguenti: «della petroliera»;*

f) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere le parole: «Agip Abruzzo»;*

g) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 5), sostituire le parole: «delle navi Moby Prince e Agip Abruzzo» con le seguenti: «del traghetto e della petroliera»;*

h) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7), dopo le parole: «sottese alle» inserire le seguenti: «conclusioni delle» e sostituire le parole «dell'armatore Onorato» con le seguenti: «dell'armatore Vincenzo Onorato»;*

i) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 9), sostituire le parole: «per il quale» con le seguenti: «per accertare il quale».*

l) *all'articolo 3, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «Quando gli atti e i documenti» inserire le seguenti: «attinenti all'oggetto dell'inchiesta».*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 9 aprile 2015

Plenaria**134^a Seduta***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 9,10.**SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 146*

Il presidente MUCCHETTI avverte che la senatrice Fabbri, relatrice sull'atto del Governo n. 146, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sull'atto in questione, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice FABBRI (PD) relatrice sull'atto del Governo n. 146, segnala che la proposta tiene conto del contenuto delle audizioni svolte.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), in considerazione della rilevanza e della complessità della materia, si riserva di valutare la proposta della relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto.

Il PRESIDENTE assicura che verrà dedicato adeguato spazio alla discussione sulla proposta di parere della relatrice.

Incidentalmente fa riferimento alle preoccupazioni emerse sugli organi di stampa in merito all'esposizione delle società assicurative verso i titoli di Stato – di cui la direttiva Solvency II non si occupa –, specificando che sarà l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) a dare indicazioni in materia. In conclusione preannuncia che la Commissione presterà particolare attenzione alla eventuale nuova disciplina in proposito, in quanto, pur essendo le Autorità di vigilanza dei settori bancario e assicurativo indipendenti, ritiene che il

rischio implicito nei rendimenti sui titoli di Stato sia materia strettamente politica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo recante: «Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazioni e di riassicurazioni (Solvibilità II)»,

considerato che la direttiva 2009/138/CE, CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, cosiddetta *Solvency II*, provvede alla rifusione e all'aggiornamento della normativa europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, ridefinendo l'attuale regolamentazione prudenziale delle assicurazioni europee, analogamente a quanto previsto dall'accordo Basilea II per il settore bancario;

considerato che il 10 ottobre 2014 è stato adottato il regolamento delegato della Commissione europea, regolamento (UE) n. 2015/35, che integra « con 381 articoli e 26 allegati » la direttiva 2009/138/CE Solvibilità II;

rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi un'ampia serie di modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni Affari costituzionali, Finanza e tesoro e Politiche dell'Unione europea;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

in merito all'articolo 3 e all'articolo 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, che siano confermate in capo alla Consob le competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, come già previsto, in via esclusiva;

che sia previsto che l'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) del comma 3-*bis* dell'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificata dallo schema di decreto legislativo in esame, con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sia attribuito alla Consob per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari;

e con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 30-*sexies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita il Governo a valutare la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della direttiva da recepire, con particolare riguardo all'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo professionale, in tal modo profilandosi un possibile eccesso di delega;

in merito agli articoli articolo 37-*bis*, comma 1, 47-*quinquies*, comma 1 e 188, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita il Governo a riformulare il richiamo alle norme applicabili, in coerenza a quanto stabilito dall'articolo 29-*bis*;

valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Titolo III, Capo IV, del CAP, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, dopo l'articolo 44-*bis*, una norma che vieti la possibilità di effettuare distribuzioni di utili o di altri elementi del patrimonio in relazione agli elementi dei fondi propri, tra cui il capitale, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;

in merito agli articoli 44-*ter*, comma 2, 44-*decies*, commi 1 e 2 e 46-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole «disposizioni dell'Unione europea», le seguenti: «direttamente applicabili»;

all'art. 76, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i requisiti di professionalità e indipendenza, che devono essere stabiliti con successivo regolamento, siano modulati secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto del ruolo ricoperto;

in merito agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita il Governo a valutare l'opportunità di coordinare le previsioni del medesimo decreto legislativo n. 209 e quelle del TUF, prevedendo, in particolare, che l'articolo 76, relativo ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, sia coerente a quanto previsto dall'articolo 26 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all'idoneità allo svolgimento degli esponenti aziendali delle banche, e prevedendo che l'articolo 77, relativo ai requisiti dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione, sia coerente con quanto previsto dall'articolo 25 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo ai partecipanti al capitale delle banche;

in relazione all'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in

esame, valuti il Governo l'opportunità di individuare meccanismi volti a garantire che l'attività di revisione dei bilanci delle imprese di assicurazione e riassicurazione avvenga nel rispetto dei principi di revisione ISA Italia a cui si attengono i revisori legali e le società di revisione legale, attraverso interventi di coordinamento con la disciplina nazionale vigente, eventualmente mediante l'adozione di regolamenti IVASS che ne garantiscano l'applicazione per quanto riguarda la specifica tematica delle riserve tecniche;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di limitare l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 189, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, al 31 dicembre 2016, in considerazione dell'eccezionalità della fattispecie;

con riferimento all'articolo 210, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, relativo alla vigilanza dell'IVASS sui gruppi assicurativi, valuti il Governo l'opportunità di specificare la definizione a tali fini di società capogruppo, facendo riferimento alla società che sia in grado di esercitare un'effettiva attività di direzione e coordinamento sulle altre società del gruppo;

all'articolo 214, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere al comma 1, in fine, le seguenti parole: «e presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2.»;

all'articolo 214-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere al comma 1, in fine, le seguenti parole: «, nonché esercitare nei confronti della stessa i poteri di cui all'articolo 188»;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo in esame nel senso di prevedere che le sanzioni previste dal Titolo XVIII, Capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si applicano, nella misura e con le modalità stabilite dal medesimo Capo, anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento UE n. 1094/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) direttamente applicabili ai soggetti vigilati, adottati ai sensi di tale ultimo Regolamento;

si invita il Governo a tenere conto, nell'ambito della normativa proposta con lo schema di decreto legislativo in esame, delle numerose disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2015/35, che integra la di-

rettiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);

alla luce dell'articolo 32, comma 1, lettera f), della legge n. 234 del 2012, che prevede, quale principio e criterio direttivo generale per l'esercizio della delega legislativa inerente le direttive europee, che nella redazione dei decreti legislativi si tenga conto delle eventuali modificazioni delle normative dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega, si invita il Governo a valutare, al fine di evitare sovrapposizioni di attività, se il recepimento delle disposizioni della direttiva 2009/138/CE, di cui allo schema decreto legislativo in esame, tenga conto di tutte le novelle apportate dalla direttiva 2014/51/UE richiamata nella relazione introduttiva del Governo, posto che il recepimento della stessa direttiva 2014/51/UE è contenuto nel disegno di legge di delegazione europea 2014 (Atto Senato n. 1758).

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,45

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI PIRELLI & C. S.P.A. IN MERITO
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI CHEMCHINA*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 9 aprile 2015

Plenaria**146^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
MUNERATO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il documento, precisando che l'Italia ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale. Anche la riflessione in corso sulla revisione della Strategia Europa 2020, per la crescita, la competitività e l'occupazione potrà incidere favorevolmente sulle future iniziative. Nota poi che il capitolo della Relazione di maggior interesse della Commissione è il capitolo 3, sulle politiche di natura sociale.

Si sofferma quindi sul programma *Youth Guarantee*, nel cui ambito sarà rafforzata la collaborazione tra i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione, con l'attivazione di uno specifico intervento per i giovani usciti dal circuito scolastico, e proseguiranno le azioni di sostegno all'attività dei Centri per l'impiego.

Ai fini del potenziamento del capitale umano, sono fondamentali gli investimenti nell'istruzione e nelle competenze: a tal riguardo, nell'ambito del processo di Copenaghen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di Istruzione e Formazione Professionale, il Governo continuerà, nel

corso del 2015, nella finalizzazione degli obiettivi di breve periodo relativi alla rilevanza del mercato del lavoro rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale ed allo sviluppo delle competenze chiave sia per i giovani che per gli adulti; sarà così data attuazione a iniziative per l'estensione degli istituti di transizione scuola-lavoro e per l'incremento delle iniziative e dei progetti per il *placement*, i tirocini e le esperienze di apprendimento basato sul lavoro in situazione di alternanza (sperimentazione apprendistato, alternanza scuola-lavoro).

Nell'ambito della tutela delle condizioni di lavoro, le principali questioni da affrontare riguardano le pari opportunità e la salute e sicurezza sul lavoro. In quest'ambito, proseguiranno i lavori per l'emanazione delle direttive 2003/88/EC, in materia di orario di lavoro, e n. 2014/67/UE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Sul tema della sicurezza, il documento prevede poi il proseguimento delle attività promozionali per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Inoltre il Governo dedicherà forte attenzione al contrasto dell'uso distorto del distacco transnazionale.

Sulla lotta all'esclusione sociale, risulta rilevante il PON denominato «Inclusione Sociale», finanziato dal Fondo Sociale Europeo. In tema di contrasto alla povertà, il Governo si è inoltre impegnato a ridurre, entro il 2020, di 2,2 milioni il numero di persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale.

Sempre nel corso del 2015 il Governo proseguirà nell'attuazione di quanto disposto dalla «Strategia rinnovata dell'UE 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese». Un secondo ambito di attività riguarderà il tema dell'economia sociale.

Proseguiranno inoltre le azioni di raccordo e collaborazione tra il Governo, la Commissione e le agenzie europee che operano per favorire le pari opportunità tra donne e uomini. In particolare, il Governo continuerà a supportare l'azione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE). Al fine di assicurare il sostegno ad iniziative di carattere imprenditoriale femminile e di favorire maggiori occasioni di occupazione, in linea con la Strategia Europa 2020, proseguirà inoltre le attività inerenti l'istituzione della Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI dedicata all'imprenditoria femminile. Infine, quanto alla promozione di azioni sul «*Diversity Management*», il Governo continuerà a promuovere modelli, progetti pilota e sperimentazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie svantaggiate (disabili ed iscritti alle categorie protette, *transgender* e persone di origine straniera) attraverso la formazione dei candidati e dei responsabili delle risorse umane e la realizzazione di tre «*Career Days*» rivolti alle aziende e alle categorie discriminate nel mondo del lavoro.

Il relatore preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole, con raccomandazioni riguardanti specificamente l'omogeneizzazione della disciplina in materia di previdenza e fiscalità e la valorizzazione dell'esperienza dei Centri per l'impiego, lad-

dove essi garantiscano efficienza gestionale, in modo da creare modalità uniformi a livello europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 9,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 9 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 135

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI DIRIGENTI OSPEDALIERI INTERNISTI (FADOI)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 aprile 2015

Plenaria

137^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO comunica che il relatore Vaccari ha depositato l'emendamento 3.0.200, pubblicato in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 14 di martedì 14 aprile 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676**

3.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37 - *(Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).* – 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

11. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 9 aprile 2015

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

15^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARAN

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 2^a, 3^a e 4^a riunite:

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente

CHITI

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,00
(sospensione dalle ore 14,25 alle ore 14,40)*

AUDIZIONE INFORMALE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 439 (PIANO JUNCKER)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 9 aprile 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, e del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il dott. Bilardo, Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni istituzionali. La sua audizione avrà pertanto luogo in una prossima data, da concordare.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver svolto delle considerazioni conclusive, ringrazia la professoressa Lapecorella per la sua relazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

S. 1092 D'Ambrosio Lettieri

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Borioli, impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12^a Commissione (Igiene e Sanità) del Senato sul disegno di legge S. 1092, recante Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame.

In via preliminare, ricorda che il tema oggetto del provvedimento è stato oggetto di esame nel corso della passata legislatura: in ordine alla raccolta di medicinali inutilizzati ai fini di un eventuale successivo impiego, venne approvato dalla Camera dei deputati uno specifico progetto di legge, il cui *iter* non ebbe modo di essere completato presso l'altro ramo del Parlamento.

Venendo ai contenuti del disegno di legge, che si compone di 3 articoli, si segnala che l'articolo 1 dispone l'adozione – nel termine di 180

giorni dall'entrata in vigore del provvedimento – di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, per la definizione di idonei sistemi di raccolta – che possono basarsi anche su accordi tra le parti interessate alla raccolta stessa – dei medicinali non utilizzati o scaduti e delle modalità per l'impiego, da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dei medicinali non utilizzati.

Lo stesso articolo 1, al comma 2, introduce poi direttamente in via legislativa alcune esclusioni dall'ambito del reimpiego: sono in particolare esclusi i medicinali da conservare a temperature controllate, quelli soggetti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e quelli dispensabili esclusivamente nelle strutture ospedaliere.

Inoltre, il comma 3 demanda ad un apposito regolamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la definizione della disciplina di dettaglio, con particolare riferimento all'individuazione dei requisiti che le ONLUS beneficiarie della donazione devono possedere, nonché all'identificazione dei medicinali idonei all'impiego e della procedura di riconfezionamento. La disposizione precisa, in relazione ai requisiti delle ONLUS, che queste, in ogni caso, debbono contemplare espressamente nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria ed assicurare la disponibilità di locali e di attrezzature idonei per la conservazione dei medicinali nonché di procedure per la tracciabilità degli stessi.

L'articolo 2 concerne invece le modalità di distribuzione dei medicinali in questione a indigenti o bisognosi da parte delle ONLUS, direttamente ovvero tramite determinati enti assistenziali. La disposizione in oggetto a tal fine richiede, tra l'altro, che, per i medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione medica, l'ONLUS o l'ente assistenziale disponga di personale sanitario ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente. In ogni caso, la dispensazione e distribuzione di qualsiasi medicinale deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista. Viene infine esplicitamente vietata la cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di reimpiego.

Ai sensi dell'articolo 3, resta ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, le disposizioni recate dal disegno di legge –disciplinando la fattispecie della donazione di medicinali ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale – appaiono riconducibili alla materia della «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula, in conclusione, una proposta di parere con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

S. 1738 Governo

(Parere alla 2^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*) *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2^a Commissione (Giustizia) del Senato sul disegno di legge S. 1738, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Il disegno di legge in oggetto è volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L'articolo 1 individua il contenuto della delega – da esercitare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – finalizzata all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l'altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità, alla formazione professionale. È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni tra le due figure – ridenominate «giudici onorari di pace» – e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione complessiva e della pianta organica. Si prevede inoltre un'analogha operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari» all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la no-

mina a magistrato onorario a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materie giuridiche, l'attribuzione al Consiglio giudiziario della competenza ad emettere il bando del concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre, si prevede la rideeterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto «ufficio del processo») al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Si prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico – a seguito delle conferme – non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a 65 anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a 68 anni solo per i magistrati onorari già in servizio). I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace dall'articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di corte d'appello ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 3 disciplina il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l'estensione dell'incompatibilità già prevista per gli associati di studio anche ai membri dell'associazione professionale ed ai soci delle società tra professionisti, l'introduzione dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'esclusione dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.

L'articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale; l'articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

L'articolo 7, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che, in relazione alla complessità della materia trattata e tenuto conto dell'impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti

finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012

C. 2796 Governo

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Del Barba, impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali, fa presente che a Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla III Commissione (Affari Esteri) della Camera sul disegno di legge C. 2796, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

L'Accordo in oggetto è finalizzato al rinnovo dell'Accordo istitutivo dell'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS o WHO World Health Organization) per gli investimenti in salute e per lo sviluppo (Ufficio OMS di Venezia). L'Accordo istitutivo è stato firmato a Roma, l'11 gennaio 2001, dal Governo italiano, cofirmataria la Regione Veneto, e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (OMS/EURO); successivamente l'Accordo è stato ratificato con la legge 15 gennaio 2003, n. 12, ed è entrato in vigore il 1° giugno 2003 con validità per un periodo di dieci anni; tale termine è pertanto scaduto il 31 maggio 2013.

L'Accordo del 2001 era stato stipulato tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità allo scopo di istituire, a Venezia, un «Ufficio europeo WHO» destinato ad attività di promozione della salute. Nell'ambito del WHO, istituto specializzato delle Nazioni Unite creato nel 1948 e responsabile della salute pubblica nel sistema ONU, l'Ufficio per l'Europa è uno dei sei Uffici regionali, attivi nelle macro aree di riferimento. WHO/Europe opera in 53 paesi che assommano circa 900 milioni di persone attraverso un vasto staff di esperti impegnati nella sede principale di Copenhagen, in 5 centri tecnici e in 29 «country offices» situati in vari paesi membri.

Compito principale dell'Ufficio WHO di Venezia è fornire un approccio sistematico e verificabile per la piena integrazione, nelle strategie di sviluppo dei paesi della Regione europea dell'OMS, delle determinanti sociali ed economiche della salute.

In data 4 febbraio 2014, il Governo italiano, l'OMS/EURO e la regione Veneto hanno sottoscritto – nelle forme previste dall'articolo 11, comma 5 dell'Accordo medesimo – un emendamento all'Accordo del 23 novembre 2012 in esame che ne modifica l'articolo 4, rubricato «Contributo del Ministero della salute della Repubblica italiana e della Regione Veneto». Ai sensi di tale emendamento, il contributo annuo fornito dal Ministero della Salute all'OMS/EURO ammonterà a 540.000 euro, con una riduzione del 10% rispetto alla quota prevista nel testo originario dell'Accordo (600.000 euro).

La 62ª sessione del Comitato regionale europeo dell'OMS (Malta, 10-13 settembre 2012) ha inoltre visto l'adozione, da parte dei 53 Stati membri della Regione europea dell'OMS, di una nuova politica europea per la salute e il benessere, denominata Salute 2020. Il documento, da un lato fornisce una piattaforma europea per rafforzare e sistematizzare le conoscenze in materia di salute e dei suoi fattori determinanti, e, dall'altro, delinea il quadro di riferimento nell'ambito del quale l'OMS fornisce assistenza tecnica e supporto ai decisori politici.

La relazione illustrativa che correda il disegno di legge evidenzia che dall'adozione di «Salute 2020» discende un maggior rilievo alle tradizionali aree operative dell'Ufficio OMS di Venezia, che è innanzitutto dedicato a fornire supporto tecnico agli Stati nel rafforzamento della capacità di intervenire sui fattori sociali determinanti della salute finalizzata alla riduzione delle iniquità nello stato di salute della popolazione europea. L'Ufficio OMS di Venezia diviene, pertanto, un elemento centrale per il raggiungimento di due obiettivi strategici indicati dal documento, ovvero: il miglioramento della salute dell'insieme della popolazione e la parallela riduzione delle differenze nello stato di salute; l'ottimizzazione del sistema di *governance* della salute.

Quanto al suo contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, di 11 articoli, di due Allegati e di un emendamento. L'Allegato I individua le principali aree di attività dell'Ufficio di Venezia, mentre l'Allegato II è dedicato al Piano d'azione per il biennio 2013-2014.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari (a carico del bilancio dello Stato) derivanti dall'attuazione dell'Accordo, l'articolo 4 stabilisce che il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio OMS/Euro di Venezia, previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, è di due unità, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS (S. 1092 D'Ambrosio Lettieri)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1092 D'Ambrosio Lettieri, recante Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;

considerato che il testo in esame, regolando la donazione di medicinali a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, afferisce all'ambito materiale «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed incide, seppur indirettamente, sulla materia dei «servizi sociali», la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni;

osservato, a tale proposito, che l'articolo 1, comma 1, prevede – ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con il quale sono definiti i sistemi di raccolta dei medicinali non utilizzati o scaduti e le modalità per l'impiego, da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dei medicinali non utilizzati – l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in relazione all'attuazione dell'articolo 2 – concernente la distribuzione dei medicinali non utilizzati a indigenti o bisognosi da parte delle ONLUS – forme di concertazione tra le ONLUS medesime e le autonomie territoriali.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (C. 2796 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2796, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012»;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che l'attività svolta dall'Ufficio OMS di Venezia fornisce elementi per la valutazione delle politiche di promozione della salute e di riduzione delle iniquità socio-economiche nello stato di salute in Italia sia a livello nazionale che a livello regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 9 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° aprile ha avuto inizio l'esame degli schemi delle delibere, con la loro illustrazione da parte del relatore. Propone che la discussione generale si svolga congiuntamente.

La Commissione concorda.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), nel ringraziare il relatore Lainati per il prezioso lavoro svolto, con riferimento allo schema di delibera concernente le elezioni regionali evidenzia taluni pro-

fili del provvedimento a suo giudizio meritevoli di approfondimento anche alla luce degli elementi di novità in esso contenuti.

In particolare, in relazione all'articolo 6, concernente l'illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste, sottolinea la necessità che le schede trasmesse dalla Rai debbano tenere conto dei differenti sistemi elettorali adottati nelle diverse regioni.

Quanto alle conferenze stampa dei candidati a presidente della regione di cui all'articolo 10, comma 2, esprime le proprie perplessità sull'opportunità che possano essere al tempo stesso sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.

Infine, in relazione all'articolo 8, che introduce le interviste ai candidati presidenti della regione, è dell'avviso che sarebbe forse opportuno prevederne la trasmissione in sede regionale anziché nazionale, in considerazione dell'elevato numero di candidati a presidente per ogni regione.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), *relatore*, in relazione a quest'ultima obiezione del collega Peluffo, ricorda che le interviste dei candidati a presidente della regione sarebbero per pacchetti omogenei.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), sempre con riferimento alla previsione di cui all'articolo 8, è dell'avviso che sarebbe preferibile circoscrivere le interviste al solo ambito regionale.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (*SEL*), nel concordare con le valutazioni dei colleghi, auspica che queste interviste possano essere limitate al solo ambito regionale.

Roberto FICO, *presidente*, propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative agli schemi di delibera all'ordine del giorno.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), *relatore*, chiede di poter presentare una propria riformulazione che tenga conto delle osservazioni dei colleghi.

Roberto FICO, *presidente*, nell'accogliere la proposta del collega Lainati, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia pervenuto dalla Rai il documento previsto al punto 6 della risoluzione approvata lo scorso 12 febbraio e alla cui ricezione era stata collegata la conclusione della discussione sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai nel nuovo mercato digitale. Qualora tale documento non dovesse essere trasmesso in tempi brevi, chiede che sia comunque fissata la seduta nella quale svolgere tale discussione.

Roberto FICO, *presidente*, fa presente che il documento previsto al punto 6 della citata risoluzione non è ancora pervenuto, pur avendolo richiesto formalmente alla presidente Tarantola.

Fa altresì presente che in allegato è pubblicato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 306, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,30.

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 306/1539)**

GASPARRI, PAGANO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 annovera tra i principi fondamentali del sistema dei servizi media audiovisivi il rispetto della dignità della persona e l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

l'articolo 7, comma 2, lett. e), prevede l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;

lo scorso 10 febbraio sul palco del Festival di Sanremo è salita la famiglia Anania, la più numerosa d'Italia, composta da padre, madre e 16 figli;

per il fatto di essere così numerosa la famiglia è stata trattata come un fenomeno da baraccone;

le prese in giro sono aumentate quando papà Anania, dal palco del Festival ha dichiarato «che un essere umano può creare qualcosa di così grande solo con l'aiuto dello Spirito Santo»;

il popolo del *web*, colpito da questa dichiarazione di estremo candore e determinazione, ha prodotto in pochi minuti quasi 3.000 *tweet* di insulti sul *web*. Per non parlare dei commenti al vetriolo dei cosiddetti *blogger*, spuntati ieri su siti prestigiosi;

il «linciaggio» sui mezzi di comunicazione della famiglia Anania è stato ulteriormente aggravato dall'insulto gratuito arrivato da Saverio Raimondo, conduttore del «Dopo Festival Rai», in onda (in tutto il mondo) solo sul *web* che così ha commentato: «Ricordo alla famiglia Anania che l'aborto è passato in Italia»;

pur nella sua ipocrisia, la legge n. 194 del 1978, che disciplina l'aborto, si intitola «Norme per la tutela sociale della maternità» e precisa, al comma 2 dell'articolo 1 che «L'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite»;

l'articolo 4 della medesima legge precisa che si può ricorrere all'aborto allorquando la donna «accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito»; tali disposizioni sono rafforzate da una serie di sanzioni penali;

il Contratto di servizio che individua gli obblighi informativi della Rai, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevede oltre al pluralismo informativo, un'adeguata preparazione culturale dei conduttori e una serie di obblighi di correttezza dai quali deriva il divieto di esprimere posizioni che si configurino come apologia di reato;

il conduttore Rai ha ritenuto nella fattispecie che l'aborto sia un metodo contraccettivo, dimostrando che il suo pregiudizio è aggravato dall'ignoranza;

il conduttore Rai ha violato gli obblighi del Contratto di servizio, oltre che il buonsenso e il buongusto;

il conduttore Rai ha espresso un giudizio di discriminazione stabilendo insindacabilmente ciò che è bene e ciò che è male, di fatto non attribuendo a questa splendida e felice famiglia il diritto ad esistere non solo come famiglia ma addirittura come singola vita. E di fatto fa passare un'idea degna del peggior nazional socialismo per cui 10, 11 o forse anche 15 essere umani non avrebbero diritto all'esistenza in vita;

si chiede di sapere:

se ritengano che tali comportamenti, così superficiali, possano ritenersi coerenti con la missione di servizio pubblico che la concessione ha affidato alla Rai;

quali misure, anche sanzionatorie, la Rai intenda adottare nei confronti del conduttore Saverio Raimondo per le responsabilità evidenziate in premessa, compreso il licenziamento ove fosse dipendente, nonché per prevenire in futuro comportamenti di tale natura, purtroppo non isolati nelle trasmissioni di intrattenimento.

(306/1539)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno segnalare che nel corso delle puntate del 65° Festival della Canzone Italiana – a testimonianza di come la manifestazione sia un grande fenomeno di costume e appartenga idealmente a tutti – sono stati invitati come ospiti personaggi provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo o della cronaca, per una breve intervista con il conduttore al termine della quale ognuno ha avuto la possibilità di indicare e di sentire eseguita dall'orchestra la propria canzone preferita nella storia del Festival. Per l'individuazione di questi ospiti lo staff degli autori si è basato soprattutto sulla peculiarità delle loro vicende e dunque – accanto a figure note al pubblico – sono state chiamate anche persone comuni, le cui esperienze potessero essere motivo di considerazione o comunque di riflessione (e' il caso, ad esempio, della coppia la cui unione dura da 65 anni, oppure del medico guarito dal virus Ebola).

Nel quadro sopra descritto la famiglia Anania è stata quindi invitata alla prima puntata del 65° Festival in quanto risulta essere la più numerosa di Italia e dunque rappresentativa in termini di dimostrazione o in-

dizio di un forte legame familiare. Il conduttore Carlo Conti ha trattato il momento del programma con grande garbo, evidenziando la numerosità della famiglia Anania senza alcuna nota sarcastica, relazionandosi con tutti i suoi componenti con rispetto e simpatia, soffermandosi brevemente sulle tematiche gestionali relazionali all'interno di essa e ultimando anzi l'intervista con le parole «meraviglioso esempio di vita».

Il signor Anania, durante l'intervista, ha più di una volta spontaneamente espresso il proprio ringraziamento e il proprio affidamento al Signore e alla Divina Provvidenza per la condizione della sua famiglia, e nessuna di queste dichiarazioni è stata commentata o accolta in maniera in maniera negativa o ironica da parte del conduttore, che dunque non solo ha assicurato la più piena libertà di espressione, ma ha anche dimostrato il massimo rispetto per l'ospite; anche in considerazione di quanto sopra, è del tutto evidente che le menzionate manifestazioni di dissenso dalle parole del Sig. Anania o dalla sua situazione familiare apparse su Twitter o in alcuni blog nelle ore o nei giorni successivi alla puntata del Festival non possono avere in nessun modo legami con la trasmissione televisiva e con le modalità con le quali questa è stata ideata e condotta.

Per quel che riguarda l'episodio relativo al Dopo Festival, l'espressione contestata è stata riferita durante la prima puntata del programma trasmessa dal canale web www.rai.tv al termine della 1ª serata del «Festival della Canzone italiana di Sanremo»; la sua diffusione è avvenuta in diretta dallo studio allestito presso il Casinò Municipale di Sanremo, cui avevano accesso protagonisti della manifestazione, ospiti ed opinionisti intervenuti a commentare lo svolgimento della puntata.

La frase è stata resa dal conduttore del programma in modo inatteso ed è stata frutto della improvvisazione del medesimo; difatti il copione della puntata, predisposto dagli autori del programma, non prevedeva l'espressione né avrebbe potuto farlo considerato che, piuttosto che di un testo elaborato in forma compiuta, si trattava di una scaletta estesa che conteneva gli snodi narrativi e la previsione degli interventi dei vari protagonisti. Del resto non sarebbe potuto essere altrimenti: innanzitutto perché, quale dibattito a caldo costituito di commenti improvvisati incentrati sul Festival appena concluso, un copione vero e proprio non si sarebbe potuto scrivere anticipatamente, e poi perché naturalmente il conduttore avrebbe poi dovuto arricchire i propri interventi con sue considerazioni personali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 9 aprile 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi il seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti, il quale è accompagnato dal Sostituto Procuratore Renzo Petroselli. L'audizione è dedicata al caso della morte del dott. Attilio Manca, avvenuta nel 2004 a Viterbo, e alla vicenda dell'aggressione ai danni del dott. Giovanni Musarò, all'epoca sostituto della DDA di Reggio Calabria, avvenuta nel 2012 all'interno del carcere di Viterbo.

Alberto PAZIENTI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*, e Renzo PETROSELLI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Andrea VECCHIO (*SCPI*) e Giulia SARTI (*M5S*) nonché il senatore Luigi GAETTI (*M5S*), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che venerdì 17 aprile una delegazione della Commissione effettuerà una missione a Como per un approfondimento della situazione della criminalità organizzata nelle province di Como e Lecco.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Giovedì 9 aprile 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,35.

